

## ATTO CAMERA

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08015

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 583 del 04/03/2016

Firmatari

Primo firmatario: [COLONNESE VEGA](#)

Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE

Data firma: 04/03/2016

Elenco dei co-firmatari dell'atto

<b>Nominativo co-firmatario</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data firma</b>
<a href="#">GRILLO GIULIA</a>	MOVIMENTO 5 STELLE	04/03/2016
<a href="#">BARONI MASSIMO ENRICO</a>	MOVIMENTO 5 STELLE	04/03/2016
<a href="#">DI VITA GIULIA</a>	MOVIMENTO 5 STELLE	04/03/2016
<a href="#">GIORDANO SILVIA</a>	MOVIMENTO 5 STELLE	04/03/2016
<a href="#">LOREFICE MARIALUCIA</a>	MOVIMENTO 5 STELLE	04/03/2016
<a href="#">MANTERO MATTEO</a>	MOVIMENTO 5 STELLE	04/03/2016

Commissione assegnataria

Commissione: [XII COMMISSIONE \(AFFARI SOCIALI\)](#)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELLA SALUTE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 04/03/2016

Stato iter:

IN CORSO

Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08015

presentato da

COLONNESE Vega

testo di

Venerdì 4 marzo 2016, seduta n. 583

COLONNESE, GRILLO, BARONI, DI VITA, SILVIA GIORDANO, LOREFICE e MANTERO.  
— *Al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 42-bis introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013 ha soppresso l'obbligo della certificazione medica per l'attività ludico-motoria/amatoriale (introdotto dal previgente articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 e dal correlato decreto attuativo del Ministero della salute del 24 aprile 2013);

al riguardo, il Ministero della salute con circolare dell'11 settembre 2013 si è espresso affermando che la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria, ha comportato la soppressione delle relative disposizioni recate dal citato decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013, previste nell'articolo 2 dello stesso;

l'articolo 2 del decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013 definisce l'attività amatoriale come l'attività ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o terzi;

il regolamento degli EPS approvato dal CONI, all'articolo 2, sancisce che essi promuovono – tra l'altro – attività ludico-motoria e amatoriale;

la disposizione di cui al citato articolo 2 del decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013 fa conseguire l'obbligo di certificazione medica da un presupposto del tutto irrilevante ai fini della tutela del bene salute: il fatto in sé del tesseramento presso un EPS, a prescindere da ogni valutazione di merito sull'attività realmente svolta dai tesserati. Sul punto va rammentato che la procedura di tesseramento effettuata da tali enti assolve la funzione di tutelare i partecipanti sotto il profilo assicurativo (responsabilità civile e infortuni) e di garantirne i diritti di eleggibilità e rappresentanza all'interno dell'ordinamento sportivo e non è in alcun modo indice del carattere agonistico o meno delle attività sportive svolte;

l'inesistenza di un nesso causale tra tesseramento sportivo e carattere agonistico delle attività svolte genera un incentivo distorto ad organizzare e svolgere le attività ludico-amatoriali al di fuori dell'ordinamento sportivo ufficiale, allo scopo di risparmiare non solo i costi del certificato medico ma anche quelli del tesseramento assicurativo. Ne consegue un «effetto paradossale» per cui una norma destinata a tutelare la salute delle persone favorisce, in realtà, l'organizzazione parallela, anche improvvisata, di attività insicure sprovviste di tutela contro i rischi;

la disposizione menzionata ad avviso degli interroganti è in contrasto, inoltre, con l'articolo 3 della Costituzione in quanto la medesima situazione giuridica – ossia lo svolgimento di un'attività ludico-amatoriale – viene trattata diversamente in relazione al soggetto che la svolge e solo per questo motivo. Allo stato dell'arte, infatti, essa è soggetta a oneri e costi amministrativi se organizzata da un EPS che tesserava i suoi partecipanti, mentre ne è esente se gestita da un qualsiasi altro soggetto economico, anche per fini di lucro –:

se non ritenga di porre in essere tutte le iniziative normative, anche a carattere interpretativo, affinché sia esentata dall'obbligo di certificazione medica anche l'attività ludica motoria ed amatoriale organizzata – a beneficio dei propri tesserati – dagli enti di promozione sportiva, al fine di far cessare il trattamento ingiustamente discriminatorio attualmente esistente a sfavore di tali enti e il conseguente aggravio di costi da essi sopportato rispetto ad altre tipologie di organizzazioni o imprese che svolgono le stesse attività senza soggiacere all'obbligo del tesseramento.

(5-08015)

Classificazione EUROVOC:

*EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):*

politica sanitaria

rischio sanitario

diritto alla salute